

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 665)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1964 (V. Stampati nn. 45, 1298 e 1309)

d'iniziativa dei deputati BERLINGUER Mario (45); COCCIA, ZOBOLI, SPAGNOLI, GUIDI, SFORZA, BAVETTA, CRAPSI, DE FLORIO, FASOLI, PELLEGRINO, RE Giuseppina (1298); PENNACCHINI, BERLINGUER Mario, REGGIANI, MELIS, CAVALARO, AMATUCCI, BOSISIO, RUFFINI, MIGLIORI, AGOSTA, MARTUSCELLI, FORTUNA e GUERRINI Giorgio (1309)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 giugno 1964*

Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo)
e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

Art.2.

L'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena, per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa ».